



VIA MAIL

Ifo Sì
Sito Sì

4.1

27.3.2024 -
News su
provvedimento
GPDP su
recapito ricette in
farmacia

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si informa che il *Garante della Privacy*, in un recente [provvedimento sanzionatorio dell'11 gennaio 2024](#) nei confronti di un medico per illecito trattamento dei dati personali con riferimento alle modalità di consegna delle ricette ai propri pazienti (il sanitario lasciava le prescrizioni in un contenitore collocato sul muro esterno dello studio medico senza inserirle in busta chiusa), ha precisato e ribadito importanti principi che di seguito si riportano (cfr. provvedimento Garante della Privacy dell'11 gennaio 2024).

Innanzitutto, l'Autorità ha ribadito che “per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)” e per “dati relativi alla salute” “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Questi ultimi dati meritano una maggiore protezione posto che “il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali”.

La disciplina in materia di protezione dei dati personali fissa la regola secondo cui “i titolari del trattamento sono tenuti a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati, fra i quali quello di «integrità e riservatezza», secondo il quale i dati personali devono essere “trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza (...), compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”.

In particolare, in ambito sanitario, “il titolare deve adottare idonei accorgimenti per garantire, anche nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati”.

Le informazioni relative alla salute “possono essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso, previa delega scritta di quest’ultimo” e, come già evidenziato dall’Autorità in altri provvedimenti, “le ricette mediche possono essere lasciate presso le farmacie e gli studi medici per il ritiro da parte dei pazienti, purché siano messe

in busta chiusa. Lasciare ricette e certificati alla portata di chiunque o perfino incustodite, in vaschette poste sui banconi delle farmacie o sulle scrivanie degli studi medici, viola la privacy dei pazienti”.

Inoltre, il Garante ha rimarcato che *“le procedure, in vigore già da tempo, consentono ai medici di lasciare ai pazienti ricette e i certificati presso le sale d’attesa dei propri studi o presso le farmacie, senza doverglieli necessariamente consegnare di persona. Per impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli sanitari, è però indispensabile che ricette e certificati vengano consegnati in busta chiusa. La busta chiusa è tanto più necessaria nel caso in cui non sia il paziente a ritirare i documenti, ma una persona da questi appositamente delegata (cfr. comunicato stampa del 14 novembre 2015, doc. web n. 3533579)”.*

Infine, l’Autorità ha ricordato che la normativa in materia di privacy *“vieta espressamente la diffusione – in qualunque forma – di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 2 - septies, comma 8 e art. 166, comma 2, del Codice)”.*

Cordiali saluti.

Roma, 27 marzo 2024